



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSIONE MERCATI**

(Deliberazione consiliare n. 5 del 15.02.2021 e s.m.i)

Indice

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone
- Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone
- Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata
- Articolo 5 - Rilascio atti concessori
- Articolo 6 - Responsabile della Gestione
- Articolo 7 - Esenzioni Canone
- Articolo 8 - Agevolazioni Canone
- Articolo 9 - Criteri per la determinazione del Canone
- Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Articolo 11 - Determinazione del Canone Permanente
- Articolo 12 - Determinazione del Canone Temporaneo
- Articolo 13 - Modalità e termini di pagamento
- Articolo 14 - Penalità
- Articolo 15 - Definizione agevolata della penale
- Articolo 16 - Sanzione Amministrativa Pecuniaria ed Indennità
- Articolo 17 - Diffida ad Adempiere /Ordinanza - Ingiunzione di pagamento
- Articolo 18 - Rimborsi
- Articolo 19 - Riscossione coattiva
- Articolo 20 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il “Canone di Concessione Mercati”, di seguito definito Canone, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sulla scorta di quanto disposto dal comma 837 e ss. dell'art.1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019. Il Regolamento in questione contiene i principi e le disposizioni riguardanti il versamento del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Firenze, e delle strade o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, destinati a posteggi isolati o mercati realizzati in strutture anche attrezzate.

2. Dal 01.01.2021 il Canone sostituisce il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche previsto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i, e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013.

3. Nel presente Regolamento vengono disciplinati:

- le tariffe ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni e le esclusioni applicabili;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone

1. Il Canone è dovuto per le occupazioni anche abusive di posteggi isolati, aree mercatali ubicate in strutture anche attrezzate e raggruppamenti mercatali comunque denominati dal vigente Codice del Commercio della Regione Toscana e dal vigente Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche del Comune di Firenze, che insistono su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Firenze, o su aree o strade private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti di cui all'art. 2 comma 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

3. Il Canone ha natura patrimoniale e non tributaria; ne consegue che non risultano applicabili gli istituti espressamente previsti per i tributi comunali.

Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone

1. Il titolare dell'atto di concessione di suolo pubblico o, in mancanza, l'occupante di fatto, sono tenuti al versamento del Canone in proporzione alla superficie risultante dall'atto autorizzatorio o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Gli operatori c.d. "spuntisti" che occupano posteggi regolarmente istituiti nell'ambito delle aree mercatali comunque denominate, oppure in postazioni isolate, nei casi in cui tali posteggi risultino liberi perché non ancora assegnati oppure a causa dell'assenza del concessionario, sono tenuti al pagamento del Canone. Gli "spuntisti" possono occupare tali posteggi purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti.

Il Servizio Entrate del Comune di Firenze provvederà a comunicare la tariffa da corrispondere e le modalità di pagamento tramite la Direzione Attività Economiche del Comune stesso.

Gli organi preposti al controllo rimuoveranno immediatamente l'occupazione nel caso in cui chi occupa l'area abbia omissis il versamento del Canone.

3. La concessione di suolo pubblico per posteggio ha natura personale.

Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di posteggi isolati e mercati comunque denominati dalla vigente normativa regionale e comunale, ivi comprese quelle in aree anche attrezzate, sono classificate permanenti o temporanee.

Sono permanenti, soggette quindi al Canone permanente, le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti, manufatti o comunque di un'opera visibile, e che si protraggono ininterrottamente per una o più annualità solari.

Sono temporanee, soggette quindi al Canone temporaneo, le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono per un periodo di tempo inferiore all'annualità solare.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti sono considerate temporanee. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 5 - Rilascio atti concessori

1. Per il rilascio da parte della competente Direzione comunale degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione di suolo pubblico relativi a posteggi isolati e non, oppure a mercati anche attrezzati, si rinvia alle modalità stabilite dal Codice del Commercio della Regione Toscana ai sensi della L.R. n. 62 del 13 novembre 2018 e s.m.i. e dal Regolamento comunale per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche del Comune di Firenze.

Articolo 6 - Responsabile della Gestione

1. Il responsabile della attività gestionale relativa al Canone disciplinato dal presente Regolamento, è il Dirigente del Servizio Entrate della Direzione Risorse Finanziarie.

Articolo 7 - Esenzioni Canone

1. Sono esenti dal Canone le seguenti occupazioni:

a. per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;

b. per Fiere Promozionali e Manifestazioni Straordinarie, riguardanti esclusivamente libri e fiori o piante, espressamente contemplate nel Piano del Commercio su Area Pubblica del Comune di Firenze e previa espressa previsione in tal senso indicata nello stesso atto di concessione emesso dalla Direzione Comunale competente;

c. con tende aggettanti sul suolo pubblico poste a corredo dei singoli posteggi.

2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ha facoltà di esentare dal Canone Temporaneo particolari iniziative mercatali di durata limitata in occasione di particolari ricorrenze civili o religiose.

Articolo 8 - Agevolazioni Canone

1. I titolari di concessioni su suolo pubblico relative a posteggi isolati e ad aree mercatali anche attrezzate, ubicate in piazze o strade precluse al traffico veicolare o pedonale a causa di lavori pubblici di durata continuativa superiore a 6 mesi beneficiano, se in regola con i versamenti pregressi, di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, i concessionari interessati dovranno presentare apposita istanza alla Direzione Risorse Finanziarie. I concessionari interessati, con tale istanza, potranno richiedere il rimborso senza interessi del Canone se già interamente corrisposto,

oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. La Direzione Risorse Finanziarie concederà l'agevolazione previa comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente dei seguenti elementi:

- esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati;
-
- natura pubblica dei lavori effettuati;
-
- effettiva o prevedibile durata dei lavori nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.

- Nell'eventualità che il periodo di preclusione al traffico veicolare o pedonale dovuto a lavori pubblici sia a cavallo di due distinte annualità ed abbia una durata complessiva superiore a sei mesi, ma i sottoperiodi relativi alle due annualità contigue abbiano una durata inferiore a sei mesi, l'agevolazione sarà concessa per l'annualità nella quale il periodo di preclusione al traffico risulti maggiore. L'eventuale estensione dell'agevolazione ai concessionari di cui al comma 1 posti tuttavia in aree limitrofe a quelle direttamente interessate dai lavori sarà subordinata al parere concertato della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture e della Direzione Risorse Finanziarie e di altra Direzione Tecnica eventualmente competente reso sulla scorta di appositi atti di indirizzo.

3. Nel caso di lavori pubblici continuativi di durata superiore a 6 mesi che comportino una limitazione all'accessibilità dell'area, la Giunta Municipale ha la facoltà, mediante espresso provvedimento deliberativo, di concedere la riduzione del Canone del 50% per i concessionari di posteggi isolati o in aree mercatali anche attrezzate in regola con i pregressi versamenti, relativamente al solo periodo di effettiva limitazione dell'accessibilità dell'area a causa dei cantieri. La Direzione Risorse Finanziarie applicherà l'agevolazione, previa espressa istanza degli interessati, ed a seguito di espressa comunicazione da parte della Direzione Tecnica competente che confermi la presenza dei requisiti tecnici sopra indicati.

4. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può concedere una riduzione dell'80% del Canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate dai concessionari di posteggio per Mercati o Fiere finalizzati alla promozione culturale e sportiva. Per poter concedere la riduzione del Canone di cui al presente comma, la Giunta comunale dovrà esprimere, nella parte dispositiva della deliberazione, "la propria dichiarazione di interesse" allo svolgimento dell'iniziativa.

Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate dai concessionari di posteggio per Mercati o Fiere da effettuare in aree, anche verdi, finalizzate alla promozione sociale, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere una riduzione del 100% del canone dovuto, esprimendo nella parte dispositiva del provvedimento stesso, "la propria dichiarazione di interesse" allo svolgimento dell'iniziativa.

5. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può concedere una riduzione del 50% del Canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate dai concessionari di posteggio per Mercati o Fiere finalizzati a produrre ricadute positive sul territorio cittadino. La riduzione del Canone riguarderà l'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale. Per poter concedere la riduzione del Canone di cui al presente comma, la Giunta comunale dovrà esprimere, nella parte dispositiva della deliberazione, "la propria dichiarazione di interesse" allo svolgimento dell'iniziativa.

6. Per le sole occupazioni di carattere temporaneo e relative ai soli Mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica una riduzione del 30% del Canone dovuto.

Articolo 9 - Criteri per la determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) tipologia, ovverosia valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di specifici coefficienti anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- c) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) durata dell'occupazione.

Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in quattro categorie. L'elenco delle vie, la relativa categoria nella quale sono classificate, e la percentuali di variazione da applicare alla tariffa standard per ciascuna delle quattro categorie sono deliberate dalla Giunta comunale.

Articolo 11 - Determinazione del Canone Permanente

1. Il Canone Permanente è calcolato nel modo seguente:

Canone Permanente =

- tariffa standard eventualmente ridotta come indicato al comma 2
- moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore di cui ai commi 3 e 4
- moltiplicata per la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati

Le frazioni di superficie inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

2. La tariffa standard annua di riferimento per le occupazioni permanenti è stabilita dall'art. 1 comma 841 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019. Eventuali aggiornamenti della tariffa standard ad opera di successive modifiche della legge suddetta si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

La tariffa ordinaria permanente è determinata applicando alla tariffa standard le variazioni previste con deliberazione della Giunta comunale, in base alla classificazione delle strade in ordine di importanza come previsto dall'articolo 10.

La tariffa ordinaria permanente è determinata su base annuale e per unità di superficie espressa in metri quadrati.

3. I coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa ordinaria per calcolare il Canone Permanente sono determinati in funzione:

- a) del valore della disponibilità dell'area;
- b) del vantaggio che il concessionario può ricavare dall'utilizzo dell'area;
- c) del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria relativi alle aree oggetto di occupazione, con indicazione per ciascuna area della categoria di appartenenza, sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini della determinazione del Canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe del Canone Permanente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

7. Nell'eventualità che la via o la piazza cittadina oggetto dell'occupazione da parte dell'operatore su area pubblica, risulti sprovvista di coefficiente moltiplicatore, per la determinazione del Canone Permanente si utilizza, in via analogica, il coefficiente dell'area mercatale più vicina.

Articolo 12 - Determinazione del Canone Temporaneo

1. Il Canone Temporaneo è calcolato nel modo seguente:

Canone Temporaneo =

- tariffa standard eventualmente ridotta come indicato al comma 2
- moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore di cui ai commi 3 e 4
- moltiplicata per la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati
- moltiplicata per i giorni di occupazione.

Le frazioni di superficie inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni temporanee è stabilita dall'art. 1 comma 842 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019. Eventuali aggiornamenti della tariffa base standard ad opera di successive modifiche della legge suddetta si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

La tariffa ordinaria temporanea è determinata applicando alla tariffa standard le variazioni previste con deliberazione della Giunta comunale, in base alla classificazione delle strade in ordine di importanza come previsto dall'articolo 10.

La tariffa ordinaria temporanea è determinata su base giornaliera e per unità di superficie espressa in metri quadrati.

3. I coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa ordinaria per calcolare il Canone temporaneo sono determinati in funzione:

- a) del valore della disponibilità dell'area;
- b) del vantaggio che il concessionario può ricavare dall'utilizzo dell'area;
- c) del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria relativi alle aree oggetto di occupazione, con indicazione per ciascuna della categoria di appartenenza, sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini della determinazione del Canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe del Canone temporaneo comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

7. Nell'eventualità che la via o la piazza cittadina oggetto dell'occupazione da parte dell'operatore su area pubblica, risulti sprovvista di coefficiente moltiplicatore, per la determinazione del Canone temporaneo si utilizza, in via analogica, il coefficiente dell'area mercatale più vicina.

8. L'applicazione dei coefficienti di correzione, con ciò intendendo sia la variazione prevista in base alla classificazione della strada prevista al comma 2, sia l'applicazione del coefficiente previsto per le diverse tipologie di occupazione ai commi 3 e 4, non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa standard.

9. Le tariffe del Canone temporaneo si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9 in relazione all'orario effettivo. Le frazioni di ore sono computate per intero arrotondando per eccesso.

10. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, come indicato all'articolo 8 comma 6.

Articolo 13 - Modalità e termini di pagamento

1. Per le nuove occupazioni sia permanenti che temporanee, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le occupazioni permanenti la cui concessione sia stata rilasciata nel corso dell'anno, se l'importo del Canone è superiore ad euro 258,23, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato senza applicazione di interessi; in tal caso la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio della concessione e le rate successive dovranno essere corrisposte alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre se successive alla data di inizio dell'occupazione; comunque l'intero importo dovuto deve essere corrisposto entro l'anno di rilascio del titolo.

2. Il Canone dovuto per annualità successive a quella del rilascio della concessione, sia nel caso di occupazioni permanenti che temporanee, deve essere corrisposto per intero entro il 31 maggio. Se l'importo del Canone è superiore ad euro 258,23, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato senza applicazione di interessi; in tal caso il pagamento è frazionato in tre rate aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o mediante le altre modalità previste dal medesimo codice. Nelle more della implementazione del nuovo metodo di pagamento, il Canone può essere corrisposto anche mediante bonifico bancario.

4. Il subingresso nella concessione per un posteggio singolo oppure per un posteggio inserito in un mercato anche attrezzato, in seguito a vendita, affitto o cessione di ramo d'azienda, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei Canoni per concessione mercati e del precedente COSAP dovuti al Comune da parte del cedente. Nel caso dalla verifica emergano debiti relativi alla concessione, la Direzione competente sospende il subingresso finché il debito non venga saldato o dal cedente o dal subentrante. Il subingresso non viene sospeso se il debito si riferisce esclusivamente ad una sanzione amministrativa, stante la natura personale ed affittiva della stessa

nei confronti del trasgressore. Il subingresso nella concessione è consentito qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva. Il subingresso nella concessione nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accoli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fideiussione bancaria o assicurativa.

5. Nel caso di rinuncia all'occupazione temporanea da parte del concessionario, il Canone dovuto è calcolato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dalla competente Direzione Comunale. Eventuali versamenti effettuati in eccedenza rispetto a quanto dovuto non saranno rimborsati.

6. Al provvedimento di concessione è allegato un prospetto di calcolo del Canone che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- gli estremi del titolo concessorio;
- il soggetto passivo;
- l'importo del Canone dovuto;
- le eventuali agevolazioni concesse.

Il prospetto di calcolo non viene allegato nel caso di sostituzione della concessione prevista dalla legge.

Nel caso in cui l'importo indicato nel prospetto fosse errato, il Servizio Entrate o l'analoga struttura competente alla quantificazione e riscossione del canone dovuto, richiederà il conguaglio senza applicazione di sanzioni ed interessi. La richiesta del conguaglio avverrà mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Decorso i termini per il pagamento del conguaglio, l'Ente procederà ad emettere l'atto di diffida per omesso o tardivo versamento in base al successivo articolo 17.

7. Il Canone non è dovuto per importi inferiori a 10 euro.

8. Il versamento del Canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.

Articolo 14 - Penalità

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante Canone dovuto.

2. In caso di tardivo versamento si applicano le seguenti penalità:

- versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito: penalità del 4%;
- versamento effettuato dopo 15 giorni ed entro 30 giorni dal termine stabilito: penalità del 10%;
- versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito: penalità del 20%.

3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone, sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'atto di contestazione della penalità.

4. La penalità non ha carattere affittivo essendo sprovvista di natura sanzionatoria.

Articolo 15 - Definizione agevolata della penale

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento espletate dagli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie, delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 2% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.
 - c. al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre un anno dalla data di scadenza.
2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del canone. Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all'4%.

Articolo 16 - Sanzione Amministrativa Pecuniaria ed Indennità

1. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e ss. mm. ii., di importo pari al 200% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto maggiorato del 25%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale come previsto all'articolo 4 comma 2. L'occupazione abusiva viene altresì desunta dal contenuto degli atti emessi dalle altre Direzioni Comunali.
3. Sull'ammontare dell'indennità saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per le occupazioni abusive permanenti: dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee: dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano comunque l'occupazione abusiva, in quanto la stessa è comunque sprovvista del necessario titolo concessorio.
5. Nel caso di rilascio di una concessione per una occupazione permanente relativa ad una annualità per la quale gli organi preposti al controllo abbiano emesso un verbale di accertamento per occupazione abusiva, in luogo del Canone e della penalità saranno dovuti la sanzione

amministrativa, l'indennità di cui al comma 2 e gli interessi.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 c.1 della Legge n. 689 del 24.11.1981, non si procede ad irrogare la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo nell'eventualità che siano comminate le sanzioni previste per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in assenza del prescritto titolo concessorio come stabilito dall'art. 29 c.1 del D. Lgs. 114/1998 e dalle successive leggi della Regione Toscana in materia di commercio su area pubblica.

Articolo 17 - Diffida ad Adempiere /Ordinanza - Ingiunzione di pagamento

1. Il Servizio Entrate effettua le opportune verifiche e, nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento di concessione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, apposita Diffida ad Adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Per omessi, parziali o tardivi versamenti gli interessi legali sono calcolati dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento. La diffida ad adempiere ha il contenuto e l'efficacia previsti dall'articolo 1 comma 792 della legge 160/2019.

2. La medesima procedura ed i medesimi termini di cui al comma 1 si applicano, in caso di abusivismo, per comminare la sanzione amministrativa, l'indennità e relativi interessi tramite Ordinanza - Ingiunzione di Pagamento ai sensi e della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e ss. mm. ii. Le agevolazioni di cui all'art. 8 commi 1, 2, 3, 4, 5, non vengono applicate in caso di emissione di Ordinanza - Ingiunzione di Pagamento.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 e 2, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 19.

4. Non si procederà ad emettere Diffida ad Adempiere o Ordinanza - Ingiunzione di Pagamento qualora l'importo complessivo risulti pari o inferiore a 30 euro.

Articolo 18 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al Servizio Entrate, con apposita istanza in bollo, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere:

- le generalità complete del titolare del provvedimento e, nel caso di società o associazioni di fatto, del suo rappresentante;
- gli estremi del provvedimento medesimo;
- le motivazioni della richiesta;
- l'IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

L'istanza, debitamente firmata, dovrà essere corredata dalla/e fotocopia/e della/e ricevuta/e di pagamento, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Il Servizio Entrate provvederà a definire la domanda di rimborso per quanto di propria competenza, istruendo le richieste in base all'ordine cronologico di protocollazione in entrata, entro il termine previsto dal "Regolamento delle entrate tributarie e da canoni". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso alla Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 30,00.
6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati a titolo di sanzioni previste dalla normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e dalle conseguenti leggi adottate dalla Regione Toscana in materia di Commercio su Aree Pubbliche.
7. Il provvedimento di revoca o sospensione della concessione per motivi di pubblico interesse dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone qualora superi i 3 giorni. Il rimborso o la riduzione sono concessi senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante nel medesimo provvedimento di revoca o di sospensione emesso dalla competente Direzione Comunale.
8. Qualora il Servizio Entrate vanti un credito per Canone, penalità, indennità o interessi, anche per annualità pregresse nei confronti di colui che richiede il rimborso, anche se costui figura quale obbligato in solido, l'indebito versamento sarà posto d'ufficio a copertura totale o parziale del credito vantato. Si procederà quindi al rimborso a favore del richiedente della sola parte eventualmente residua. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

Articolo 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale sulla Riscossione Coattiva del Comune di Firenze.

Articolo 20 - Disposizioni finali- ed Entrata in vigore

1. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune di Firenze, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2023.